

Circolare del 03-02-2021

Oggetto: Fatturazione elettronica e le nuove specifiche tecniche 2021

Dal **1 Gennaio 2021**, le fatture vengono accettate solo se emesse secondo uno schema approvato e in formato digitale.

In caso di mancato adeguamento alle nuove normative, si rischia il rifiuto delle fatture e sanzioni. Pertanto, prima di procedere ad effettuare una nuova fattura è necessario fare attenzione alla **tipo di documento**, al **tipo di ritenuta** e ai **nuovi codici di Iva**.

Di seguito una breve informativa relativa alle nuove specifiche tecniche.

Nuovi codici Tipo Documento

Ai codici esistenti da inserire nella casella di Tipo Documento ne sono stati aggiunti altri, ossia:

- dal **TD16** al **TD19** possono essere usati per l'integrazione delle diverse casistiche di reverse-charge (non sono obbligatori);
- **TD20** e **TD21** vanno usati per regolarizzare la mancata ricezione delle fatture di acquisto e lo splafonamento;
- **TD22** e **TD23** per estrazione dei beni da deposito IVA;
- **TD24** in caso di fattura differita in seguito a DdT, scontrino, altro documento equipollente;
- **TD25** per la triangolazione;
- **TD26** per la cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni;
- **TD27** fattura per autoconsumo e cessioni gratuite.

Nuovi codici ritenute

Sono stati inseriti anche nuovi codici che servono a specificare con un grado maggiore di precisione le ritenute. Tra questi ci sono:

- **RT01** Ritenuta persone fisiche;
- **RT02** Ritenuta persone giuridiche;
- **RT03** Contributo INPS, questo codice dovrà essere utilizzato all'interno della fattura ogni volta che il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;
- **RT04** Contributo ENASARCO, questo specifico codice è utilizzato ogni volta che la fattura viene emessa da un agente di commercio;

- **RT05** Contributo ENPAM, questo codice è specifico per le fatture emesse da medici con quota ENPAM a loro carico;
- **RT06** Altro contributo previdenziale.

Nuovi codici natura operazione

I nuovi codici natura operazione sono stati aggiornati **per identificare meglio alcune operazioni** e nello specifico si trovano nelle sottocategorie **N2**, fatture non soggette; **N3**, non imponibili; e **N6**, che distinguono il Reverse Charge.

Per le operazioni **non soggette ad Iva** sarà necessario indicare:

- **N2.1** per le operazioni carenti della territorialità ai sensi degli articoli da 7-ter a 7-septies del dpr 633/72;
- **N2.2** per le operazioni non soggette all'Iva per altre ragioni.

Per le operazioni che **non sono imponibili**, dovranno essere utilizzati i seguenti codici:

- **N3.1**: esportazioni;
- **N3.2**: cessioni intracomunitarie;
- **N3.3**: cessioni verso la Repubblica di San Marino;
- **N3.4**: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione. Questo codice ha carattere residuale, in quanto accoglie le altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond;
- **N3.5**: operazioni non imponibili su dichiarazione d'intento del cliente.
L'emissione di fatture con questo codice, quando saranno attuate le misure contro i «falsi esportatori» introdotte dalla legge 178/2020, sarà inibita se la dichiarazione risulta invalidata;
- **N3.6**: altre operazioni non imponibili che, insieme a quelle del codice N3.5, non concorrono alla formazione del plafond.

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio resta a Vostra completa disposizione.

Distinti Saluti